



LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 11 08 1977 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24 8 1977 N. 34

Norme integrative della disciplina in materia di contributi a favore di opere pubbliche.

ARTICOLO 1

Integrazione della documentazione:

Allo scopo di assicurare il sollecito impiego dei fondi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche assistite da contributo della Regione la Giunta regionale fissa un congruo termine comunque non inferiore ai trenta giorni entro il quale gli enti interessati dovranno provvedere alla integrazione della documentazione tecnico - amministrativa di loro competenza necessaria per la formale concessione del contributo a seguito dell' esame del progetto da parte degli organi regionali consultivi di cui agli articoli 31 e 33 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37. Scaduti inutilmente i termini di cui sopra il Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore incaricato dichiara la decadenza dal contributo. La decadenza dal contributo non viene dichiarata qualora gli enti interessati abbiano adempiuto alla richiesta e la documentazione debba essere integrata con il concorso di enti ed organismi esterni ad essi.

ARTICOLO 2

Devoluzione di contributi regionali formalmente concessi

Qualora circostanze di carattere eccezionale sopravvenute al provvedimento di formale concessione del contributo regionale determinino la urgente necessita' di utilizzare per opera diversa da quella approvata il contributo stesso la Giunta regionale su motivata richiesta dell' Ente interessato puo' autorizzarne la devoluzione totale o parziale purché il contributo corrispondente non debba essere imputato su altro capitolo del bilancio e sia erogabile in base alle vigenti norme di contabilita'. L' ente autorizzato alla devoluzione deve presentare il progetto e la documentazione relativi alla nuova opera ai sensi e per gli effetti dell' articolo 8 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37.

ARTICOLO 3

Definizione di procedimenti amministrativi già di competenza statale

Per la definizione dei procedimenti amministrativi di cui all' articolo 10 del dpr 15 gennaio 1972 n. 8 trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legge 13 agosto 1975 n. 376 convertito nella legge 16 ottobre 1975 n. 492 si osservano in quanto applicabili le norme della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37 fatti salvi i provvedimenti adottati dai competenti organi statali. E' ammessa nei limiti e con le modalita' stabilite dall' articolo 2 la devoluzione dei contributi statali già concessi purché questa sia rivolta alla realizzazione di opere appartenenti alla medesima categoria; la relativa richiesta deve essere presentata dall' ente interessato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4

Contributi regionali antecedenti la legge regionale 37/ 1974

Gli enti a cui favore sono stati destinati contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche anteriormente all' entrata in vigore della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37 sono tenuti a presentare il progetto esecutivo dell' opera da realizzare corredato della documentazione tecnico - amministrativa di loro competenza occorrente per la formale concessione del contributo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In alternativa gli stessi enti hanno facolta' di presentare entro il termine di un mese dalla data predetta domanda di devoluzione del contributo secondo le modalita' ed alle condizioni di cui all' articolo 9 della suindicata legge 9 settembre 1974 n. 37. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma o quello che sara' fissato per la presentazione del progetto esecutivo e della relativa documentazione di competenza dell' ente nel provvedimento accoglitivo della domanda di devoluzione il Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore incaricato dichiara la decadenza dal contributo.

ARTICOLO 5

Contributi regionali a norma della legge regionale 37/ 1974. Remissione in termini.

Gli enti a cui favore sono stati destinati dalla Regione finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche in applicazione dello articolo 7 primo comma della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37 e che non hanno osservato i termini stabiliti dall' articolo 8 primo e secondo comma e dall' articolo 9 secondo comma della legge stessa possono presentare il progetto esecutivo e la documentazione tecnico - amministrativa di loro competenza o la domanda di devoluzione del contributo rispettivamente entro tre mesi ed un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 11 agosto 1977.

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1977

___Num:0032

___Boll__Uff__Num:34

___Boll__Uff__Anno:1977